

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1653 del 29/03/2017
Oggetto	Rif. SUAP 113/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta COOPERATIVA CASEARIA AGRINASCENTE soc. agricola cooperativa per insediamento di Fidenza. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1703 del 28/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove MARZO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpae.emr.it

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fidenza in data 07/04/2016 prot. n. 10271, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 5077 del 08/04/2016, presentata dalla Ditta Cooperativa Casearia Agrinascete soc. agricola cooperativa, con gestore e legale rappresentante il Sig. Roberto Gelfi, con sede legale in Fidenza, San Michele Campagna n. 22/a e stabilimento ubicato in Fidenza, San Michele Campagna n. 22/a, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui risulta che la Ditta è stata autorizzata dal SUAP in data 21/01/2015 (per lo scarico in acque superficiali) e dal Comune in data 31/05/2013 (per lo scarico in pubblica fognatura);
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta *"...Dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti..."*. La ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con provvedimento SUAP del n. 67/2013 del 04/09/2014;
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- che in data 28/06/2016 prot. n. PGPR 10247 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae con nota prot. n. PGPR 7177 del 11/05/2016;
- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 12997 del 05/08/2016;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da AUSL Distretto di Fidenza con nota prot. 54885 del 23/08/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 13826 del 23/08/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da EmiliAmbiente SpA con nota prot. 5373 del 20/09/2016, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 15522 del 20/09/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Fidenza con nota del 07/10/2016 prot. n. 31673, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 17306 del 17/10/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 02/03/2017 prot. Arpae n. PGPR 3903, tramite nota SUAP del 02/03/2017;

CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:

nella documentazione fornita nella domanda di AUA sopra richiamata, la ditta dichiara che “...*non vi è modifica per lo scarico in acque superficiali...*”;

che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO che per le emissioni in atmosfera:

- La Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con provvedimento SUAP n. 67/2013 del 04/09/2014;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nel "lavorazione latte bovino" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
- è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Cooperativa Casearia Agrinascete soc. agricola cooperativa, con gestore e legale rappresentante il Sig. Roberto Gelfi, con sede legale in Fidenza, San Michele Campagna n. 22/A e stabilimento ubicato in Fidenza, San Michele Campagna n. 22/A, relativamente all'esercizio dell'attività di "lavorazione latte bovino" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da EmiliAmbiente SpA in data 20/09/2016 prot. n. 5373 e nel parere espresso dal Comune di Fidenza del 07/10/2016 prot. n. 31673 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S2 (come indicato nella documentazione allegata all'istanza)

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali di raffreddamento nonché acque meteoriche dei pluviali e di dilavamento dei piazzali;
- corpo idrico ricettore: fosso poderale indi Rio Rovacchiotto;
- bacino: torrente Stirone;
- volume scaricato: 10.500 mc/anno;
- portata media: 0,23 mc/s;
- portata massima: 0,25 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti disposizioni per lo scarico S2:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 5) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria e dello scarico.
- 6) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio,

manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate.

8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

9) Si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell'art. 98 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

10) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

11) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata

comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

- EMISSIONE N.01 – Caldaia a metano di potenzialità pari a 1.800.000 Kcal/h

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂).....	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio.....	100	mg/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

- Linea fanghi impianto di depurazione biologico di potenzialità pari a 1917 A.E.

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., anche alle seguenti disposizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti originanti le emissioni E 01 e per la linea fanghi il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni " ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza in punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materie di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i.; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali normali (UNI EN - UNI - UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- Il tipo di attività svolta.
- La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo dell'impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed alla contenimento degli inquinanti.

- la composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
- I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalla norma vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata o a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpae.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	Cooperativa Casearia Agrinascente soc agricola cooperativa
Partita IVA/Codice fiscale:	00574930343
Sede legale:	San Michele Campagna n. 22/E Comune di Fidenza (PR) CAP 43036
Gestore	Roberto Gelfi
Sede locale impianti:	San Michele Campagna n. 22/E Comune di Fidenza (PR) CAP 43036
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Lavorazione latte e prodotti derivati
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2	Combustibile utilizzato [Sm ³ /a o kg/a]
Giorni/anno attività:	365
Ore/giorno attività:	6 eccetto il funzionamento della caldaia a gas metano (Emissione E01) per la quale è autorizzato un funzionamento di 8 ore
Altezza media sbocco emissione:	- [m]
Temperatura media emissioni:	405 [k]

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza prot. n. 31673 del 07/10/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370


Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Fidenza, EmiliAmbiente SpA e AUSL Distretto di Fidenza.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 13451/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

prot. PGPR 13826
del 23/08/16

Distretto di Fidenza
Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica

AUSL di Parma
AOO Generale
USCITA - 23/08/2016 - 0054885 - 9.3.5



Il Responsabile
Dr. M. Impallomeni

Protocollo n.

Fidenza II

Riferimenti int. Prot. 53477 del 11.08.2016

Spett.le ARPAE SAC
Piazzale della Pace, 1
PARMA

AI SUAP
Comune di
Fidenza

Oggetto: "Cooperativa Casearia Agrinascente" - Autorizzazione Unica Ambientale. Pratica SUAP 113/2016.

Si comunica riguardo all'istanza di A.U.A. presentata dalla "Cooperativa Casearia Agrinascente" per l'insediamento posto in Fidenza loc. San Michele Campagna n 22, ove si svolge l'attività di lavorazione latte bovino per trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano e panna per burrificazione.

Nella documentazione trasmessa viene precisata la presenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, al riguardo lo scrivente Servizio ha espresso parere favorevole con nota prot. 19884 del 14.03.2014.

Viene altresì dichiarato che non ci sono modifiche né riguardo all'impatto acustico né allo scarico in acque superficiali (acque meteoriche non recapitabili in pubblica fognatura), l'istanza prodotta è riferita alla richiesta deroga per un parametro (cloruri) superiore a quello previsto dal regolamento di fognatura.

Visto quanto sopra, osservato che l'insediamento è sito in zona classificata secondo gli strumenti urbanistici come Area per attività produttive e che non risultano agli atti del Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili all'attività della cooperativa, non si rilevano per gli aspetti di interesse elementi ostativi all'accoglimento di quanto richiesto e si esprime pertanto parere favorevole.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Igiene Pubblica
(Dr. M. Impallomeni)

VA/gvauaagrinascenfidenzafile2016

Distretto di Fidenza - Dipartimento Sanità Pubblica
Servizi Igiene Pubblica
Via Don Enrico Tincati - 43036 Fidenza
T. + 39.0524 516729 - F. +39.0524.516353
bmarchesini@ausl.pr.it - www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a - 43100 Parma
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393
C.F./P.IVA 01874230343



emiliAmbiente

Fidenza, 20.09.2016
Prot. n° 5573

suaper@postacert.comuni.fidenza.pr.it

Spett.le SUAP – Comune di Fidenza
p.zza Garibaldi, 1
43036 Fidenza (PR)

aooopr@cert.arpa.emr.it

p.c. ARPAE - Ufficio SAC
Dott. Francesco Piccio

OGGETTO: Rif. SUAP 113/2016 - Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Ditta "COOPERATIVA CASEARIA AGRINASCENTE", loc. San Michele Campagna 22/E, Comune di Fidenza (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Visti

la documentazione pervenuta in data 11/08/2016 ns.prot.4641 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna scarico in rete fognaria)** per lo scarico originato dall'attività di trasformazione del latte, da classificarsi come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. in riferimento ai limiti tabellari di cui al punto 2 (colonna per scarico in pubblica fognatura) e per la durata di validità del provvedimento autorizzativo, si concede specifica deroga per i parametri elencati ed alle seguenti concentrazioni:

Parametro	Limite in deroga [mg/l]
Cloruri	3000

4. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2 e al punto 3;
5. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo e controllo sulla linea di scarico a valle dei trattamenti esistenti per i tecnici incaricati dal Gestore addetti ai controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA – Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it





emiliAmbiente

6. la Ditta dovrà garantire a suo carico e onere la regolare continuità di funzionamento e correttezza di misura del sistema di contabilizzazione fiscale della portata scaricata a valle del sistema di trattamento aziendale;
7. ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore il certificato di controllo e taratura con strumentazione campione del misuratore di portata presente sullo scarico;
8. si vieta tassativamente l'immissione di acque meteoriche da dilavamento aree esterne e da pluviali nella condotta fognaria ricevente i reflui industriali e domestici convogliati all'impianto di pompaggio pubblico denominato "Outlet";
9. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflujo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2 e al punto 3;
10. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Il conferimento dei reflui industriali nella pubblica fognatura è soggetto a tariffazione puntuale per scarichi di natura industriale ai sensi del DGR n.49/2006 e ss.mm.ii.. In merito alle modalità di determinazione della tariffa si rimanda all'informativa "Mod SCI 03 Rev 05 del 01_10_2015 (Determinazione tariffa fognatura e depurazione scarichi industriali)" consultabile e scaricabile direttamente dal sito internet www.emiliambiente.it;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Il Direttore di emiliAmbiente S.p.A.

Dino Pietralunga
Dino Pietralunga

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



Comune di Fidenza

SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

prot. PGPR 17306
del 17/10/16

Prot. n. 31673

PEC

Fidenza, 7 ottobre 2016

Spett.le

ARPAE

SAC

**E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA**

ARPA

Servizio territoriale id Fidenza

EMILIAMBIENTE SPA

AUSL

Servizio Igiene Pubblica di Fidenza

Riferimento SUAP 113/2016 prot. n. 10172 del 06/04/2016

Oggetto: COOPERATIVA CASEARIA AGRINASCENTE.. DPR 13 MARZO 2013, N. 5. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata al SUAP di Fidenza, in data 26 aprile 2016, prot. n. 10172, alla documentazione a completamento dell'istanza del 22 giugno 2016, prot. n. 18537 e alla richiesta di parere, inerente alle matrici ambientali, da parte di ARPAE, con nota del 9 agosto 2016, prot. n. 24263, premesso che:

- la nuova istanza presentata dall'azienda denominata Cooperativa Casearia Agrinascete, con sede legale in via San Michele Campagna n. 22/e, per lo stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, destinato alla lavorazione di latte bovino, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura per i reflui domestici, provenienti dai servizi igienici (semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere), e industriali provenienti dall'attività di lavorazione del latte (rinnovo con modifica sostanziale), prettamente di competenza comunale ;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali (semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere) prettamente di competenza di ARPAE - SAC;
- emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trasformazione del latte (semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere) prettamente di competenza di ARPAE - SAC;
- rumore, prettamente di competenza comunale (semplice rinnovo senza realizzazione, modifica, potenziamento di opere).

Considerato che

- in merito alla matrice scarichi, le acque reflue che si originano dall'attività di trasformazione del latte bovino sono da classificarsi come "acque reflue industriali" con recapito in pubblica fognatura, previo trattamento costituito da impianto biologico, e l'istanza riguarda il rinnovo con modifica sostanziale rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto n. 8/2013 del 31/05/2013; a tale proposito, in allegato all'istanza di A.U.A., la ditta ha presentato richiesta di deroga relativamente al parametro "cloruri", che non viene abbattuto dal sopracitato trattamento;
- relativamente ai reflui domestici, non rientranti nel campo d'applicazione del D.P.R. 59/2013, che si originano dai servizi igienici, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;
- relativamente alle acque meteoriche e di dilavamento e acque reflue industriali di raffreddamento, che recapitano in corpo idrico superficiale, prettamente di competenza di ARPAE – SAC, l'istanza riguarda il semplice rinnovo senza variazione alcuna rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con atto n. 101/2011 del 21/01/2015;

Preso atto che

- in merito alla matrice scarichi Emiliambiente spa, con nota del 20 settembre 2016, prot. n. 5373, pervenuta lo stesso giorno, assunta al protocollo n. 28389, parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole condizionato con prescrizioni;

- relativamente alla richiesta di proroga del parametro "Cloruri" ai limiti tabellari di cui alla tab. 3 del d.lgs. 152/2006 e smi, l'ente gestore della fognatura, con nota sopraccitata, ha concesso specifica proroga;

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, la ditta ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo n° 67/2013 del 04/09/2014, rilasciato dal SUAP di Fidenza;

- con nota pervenuta il 23 agosto 2016, prot. n. 25485, parte integrante del presente parere, A.U.S.L. Servizio di Igiene Pubblica, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione relativamente alle matrici ambientali coinvolte nell'istanza, confermando anche il parere favorevole in merito alla matrice emissioni in atmosfera, già espresso, con nota prot. 19884 del 14 marzo 2014, in occasione della precedente autorizzazione;

- in merito alla matrice rumore, la ditta ha prodotto dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi., attestante l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, quindi che l'istanza presenta non comporta nessuna modificazione delle sorgenti sonore aziendali;

- che l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe IV (area di intensa attività industriale) del Piano di Classificazione Acustica oggetto di revisione con deliberazione di Consiglio Comunale di adozione n. 19 del 31/03/2014 (livello equivalente diurno e notturno rispettivamente di 65 e di 55 dB(a)), e della zonizzazione acustica vigente;

- rilevato invece, da un punto di vista urbanistico ed edilizio, che l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, dal PRG, all'interno della scheda di norma n. 7.2 denominata Progetto Speciale "parte B". Nel PSC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2014, l'area è confermata nel sistema insediativo urbano ed extraurbano in trasformazione in ambiti soggetto a POC in ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione terziario-commerciale (scheda 4).

Con deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 26 settembre 2016 si è apportata la modifica alla scheda norma n. 7.2 del P.R.G. vigente con modificazioni normative e fisico-morfologiche che nulla hanno innovato per quanto riguarda l'insediamento oggetto di questo atto.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- si confermano le prescrizioni dettate nel parere di Emiliambiente spa, ente gestore della pubblica fognatura, pervenuto in data 20 settembre 2016 prot. n. 28389, parte integrante del presente parere.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.